



Il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992

La legge 104 del 5 febbraio 1992 è la “**Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate**”, ed è stata emanata con l’obiettivo di razionalizzare la normativa in tema di riconoscimento dello stato di disabile.

L’accertamento inerente alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale di cui all’art. 3 della legge 104/1992 (riportato integralmente di seguito) è effettuato dalle unità sanitarie locali mediante commissione medica istituita ai sensi dell’art. 1 della legge 15/10/990 n° 295 (art. 4 legge 104/1992). La commissione è integrata, di volta in volta, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Il riconoscimento ai sensi della legge citata oltre a permettere indennità e congedi disciplinati dall’INPS consente al soggetto disabile di usufruire potenzialmente di tutte le agevolazioni fiscali (occorre in ogni caso entrare nel merito delle singole fattispecie).

Se anche i riconoscimenti effettuati da altre commissioni (di cui alla tabella a) permettono al disabile di ac-

cedere a quasi tutte le agevolazioni fiscali, va ribadito che il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992 è di più ampia portata è, quindi consigliabile, presentare domanda per ottenere, in aggiunta al riconoscimento di una qualunque altra commissione, anche il riconoscimento ai sensi della Legge 104/92, al fine di avere diritti e tutele più estesi e, per quanto attiene le agevolazioni fiscali, più semplici da dimostrare. È importante anche sapere che recentemente sono stati ampliati i diritti afferenti i congedi parentali fruibili dai familiari dei disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/1992, vedi in tal senso la parte dedicata di questa pubblicazione.

Nel caso di soggetti invalidi o disabili che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni indicate nella tabella b) si rende sempre necessario il riconoscimento ai sensi della 104/1992 in quanto, anche se percepiscono una pensione o una rendita erogata dagli enti che hanno legittimato lo stato di invalidità/inabilità tale riconoscimento non permette *mai* di accedere alle agevolazioni fiscali.

articolo 3 legge 104/1992

Soggetti aventi diritto

- 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.**
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.**
- 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.**
- 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.**